


**CONSERVATORIO DI MUSICA
"GIUSEPPE MARTUCCI"
SALERNO**

STATUTO




TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Personalità giuridica

1. Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento del Conservatorio Statale di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno, di seguito denominato "Conservatorio".
2. Il Conservatorio è sede primaria di studi superiori e di alta formazione, di specializzazione, di ricerca, di sperimentazione nonché di abilitazione all'esercizio didattico e professionale nel settore musicale, e svolge correlata attività di produzione.
3. Il Conservatorio ha personalità giuridica, che esplica nel rispetto dei propri fini istituzionali.
4. Il Conservatorio gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Il funzionamento del Conservatorio è disciplinato, oltre che dalle norme in materia di ordinamento dei Conservatori, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale, dalle norme legislative espressamente riferite al Conservatorio, dal presente Statuto e da appositi regolamenti.

Articolo 2
Finalità istituzionali

1. Il Conservatorio, nel perseguire i propri fini istituzionali, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.
2. Il Conservatorio garantisce la libertà di manifestazione di pensiero, associazione e riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica di esso; riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalle leggi e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
3. Finalità primarie del Conservatorio sono:
 - a) la trasmissione e l'elaborazione della conoscenza musicale in tutte le sue forme promuovendo ed organizzando la ricerca e la sperimentazione musicale e le correlate attività di produzione;
 - b) la cura, con azioni coordinate, e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile, degli studenti. A questi ultimi, il Conservatorio garantisce il diritto ad un sapere critico e ad una preparazione, di grado superiore, adeguata al loro inserimento sociale e professionale;
 - c) l'individuazione e la realizzazione di tutte le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati, promuovendo, nel contempo, progetti e scambi culturali dei docenti e degli studenti;
 - d) la valorizzazione delle competenze, esperienze, capacità ed impegno di chi opera nelle sue strutture, attraverso un costante monitoraggio dell'attività didattica, della produzione, della ricerca, della sperimentazione e dell'azione amministrativa;
 - e) favorire ogni iniziativa volta all'estensione e al miglioramento della formazione musicale, nonché ogni iniziativa volta al miglioramento ed all'estensione della qualità del prodotto musicale e del



pubblico che ne fruisce.

4. Il Conservatorio, nell'esercizio dell'autonomia ad esso riconosciuta da disposizioni di legge o regolamentari, può dotarsi di ulteriori articolazioni strutturali e funzionali anche decentrate nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99. Può inoltre disporre atti negoziali e di adesione a organismi associativi, consortili e societari; costituire e partecipare a fondazioni, centri di servizio e *partnership* in Italia e all'estero; può stipulare contratti e accordi di ricerca, di servizio e/o di produzione per conto terzi.

Articolo 3

Autonomia statutaria

1. Il Conservatorio, in autonomia ed attraverso il presente Statuto in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99, disciplina:

a) l'istituzione, l'organizzazione, le attribuzioni ed il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di servizio e dei relativi organismi ed articolazioni, in correlazione alle specifiche attività formative, scientifiche e di produzione, nonché alla conservazione, all'incremento, alla fruibilità ed alla promozione del proprio patrimonio umano, artistico, strumentale, librario, audiovisivo, musicale e di professionalità;

b) lo svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e di sperimentazione, nonché delle correlate attività di produzione;

c) modalità e criteri per la valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché delle attività complessive dell'Istituzione;

d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di seguito denominata "Legge";

e) modalità e procedure per le intese programmatiche, le convenzioni e i rapporti con altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

f) la rappresentanza degli studenti negli organi preposti all'attività didattica e gestionale e le forme della partecipazione ad altre strutture, anche autogestite.

Articolo 4

Autonomia regolamentare

1. Con appositi regolamenti interni il Conservatorio disciplina le procedure e le modalità di individuazione ed elezione, nonché il funzionamento, degli organi statutari di cui all'art. 10 del presente Statuto, nonché di ulteriori organismi ovvero strutture interne funzionali alla vita dell'Istituzione.


Articolo 5

Didattica, ricerca, sperimentazione e produzione

1. Il Conservatorio, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca e della produzione per lo sviluppo del sapere musicale in tutte le sue forme, programma le sue attività, valutandone i risultati mediante appositi organi.

2. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento didattico nel rispetto delle leggi, dello Statuto e delle finalità istituzionali.

3. Il Conservatorio istituisce e attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di abilitazione, perfezionamento e specializzazione, master. Rilascia specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di



abilitazione, perfezionamento, specializzazione e formazione alla ricerca in campo musicale, master.

4. Il Conservatorio realizza, in autonomia ovvero in convenzione con Enti pubblici o provati, corsi di formazione professionalizzanti, corsi di formazione permanente e ricorrente, all'educazione degli adulti, o attività formative propedeutiche finalizzate all'accesso ai corsi di I livello.

5. Il Conservatorio promuove la sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistico-musicali. Incentiva e valorizza la ricerca compositiva, teorica, interpretativa e pedagogica, principalmente in funzione del progresso, della ricerca e dell'innovazione metodologica.

6. Il Regolamento didattico e i regolamenti interni di funzionamento definiscono e organizzano i dipartimenti e le strutture didattiche, individuandone altresì compiti prerogative e limiti.

Articolo 6

Diritto allo studio

1. Il Conservatorio promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunità. Rende effettivo il diritto allo studio anche predisponendo e garantendo la fruibilità di spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se del caso, a strutture decentrate. Favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita del Conservatorio, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare per studenti lavoratori, fuori sede, stranieri, disabili.

Attraverso forme di autofinanziamento ovvero con opportune assegnazioni di fondi, il Conservatorio assicura borse di studio e di ricerca.

2. Il Conservatorio collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita musicale degli studenti e l'offerta didattica. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro, della ricerca, della sperimentazione e della produzione.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSERVATORIO


Articolo 7

Organi

1. Sono organi necessari del Conservatorio:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Consiglio accademico;
- e) il Collegio dei revisori;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Collegio dei professori;
- h) la Consulta degli studenti;

2. Ad eccezione del Collegio dei Professori, gli organi hanno durata e limite di mandato determinati dalle norme di legge e dai regolamenti governativi.



3. Con riferimento agli organi di cui al comma 1, con successivi regolamenti sono stabiliti le modalità di elezione e di funzionamento, nonché, per gli organi collegiali, le prerogative, i limiti e le incompatibilità di ciascuno.

4. I limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale del Conservatorio, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno della seduta.

5. In caso di motivato impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal consigliere di nomina ministeriale, per il compimento dei soli atti necessari, indifferibili e urgenti. Di tali atti deve in ogni caso essere informato il Consiglio di Amministrazione.

6. Le norme di legge e i regolamenti governativi determinano la durata della carica e i limiti di mandato.

Articolo 9

Direttore

1. Il Direttore è il rappresentante legale del Conservatorio in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione ed è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico del Conservatorio. Esercita funzioni di iniziativa, di attuazione e di vigilanza nelle materie di propria competenza.

2. In particolare, il Direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio accademico e il Collegio dei professori, ne fissa l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni;

b) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;


c) adotta, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti necessari, urgenti e indefettibili di competenza del Consiglio Accademico, sottoponendoli ratifica dell'organo nella prima seduta utile;

d) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Istituzione.

3. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale e degli studenti. Tale potere viene esercitato con le prerogative, le garanzie e i limiti previsti dalla vigente normativa, legislativa e contrattuale, in materia di responsabilità del pubblico impiego e dai regolamenti interni di funzionamento.

4. Le norme di legge e i regolamenti governativi determinano la durata della carica e i limiti di mandato.

5. Il Direttore, a richiesta, è esonerato dagli obblighi didattici.



6. Il Direttore nomina entro trenta giorni dall'insediamento un Vicedirettore, tra i docenti in servizio presso il Conservatorio. L'individuazione e l'attribuzione dell'incarico di Vicedirettore hanno natura fiduciaria. La durata dell'incarico, che in ogni caso non può protrarsi oltre il periodo di validità dell'incarico di Direttore, è determinata nell'atto di nomina.

7. Il Vicedirettore ha le funzioni vicarie e le prerogative previste dalla legge e comunque espresse nell'atto di nomina. In caso di prematura cessazione dall'incarico del Direttore, il Vicedirettore ha l'obbligo di indire le elezioni per il nuovo Direttore entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, secondo le procedure regolamentari di cui all'art. 7.

8. Gli uffici di Direttore e di Vicedirettore sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva, ovvero incarico, del Conservatorio, compresi gli incarichi e le cariche sindacali di Istituto.

Articolo 10

Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto su candidatura espressa sulla base di un programma e di un curriculum dai docenti, tra i docenti, anche di altri Conservatori. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/99, il candidato alla Direzione viene eletto sulla base dell'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali tra i docenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano comunque maturato, all'atto dell'insediamento, dieci anni di effettivo servizio.

2. Con apposito regolamento il Conservatorio disciplina la procedura e le modalità per l'elezione del Direttore.

3. Le elezioni del Direttore debbono in ogni caso essere espletate con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza naturale dell'incarico del Direttore uscente. L'incarico di Direttore decorre con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello nel quale sono svolte le elezioni. In caso di elezione per anticipata cessazione, la carica è assunta all'atto della nomina ed il Direttore resta in carica per l'anno in corso e per i tre anni accademici successivi.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) un docente del Conservatorio designato dal Consiglio accademico;

d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'intero organo.



5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e funzione di verbalizzante. In caso di impedimento partecipa con le stesse funzioni e prerogative il funzionario più alto in grado.

6. Con apposito regolamento il Conservatorio disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee d'intervento e sviluppo della didattica, della ricerca, della sperimentazione e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio.

2. In particolare:

a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto e i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo e della programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di sperimentazione deliberati dal Consiglio accademico, la programmazione della gestione economica del Conservatorio;

b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto;

c) definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

d) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di ricerca e sperimentazione derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;

e) approva gli atti di attività negoziale che la legge, i regolamenti e lo statuto attribuiscono ad esclusiva competenza del Consiglio;

g) delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

h) delibera le trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'istituto;

j) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto e i regolamenti di gestione e organizzazione

i) delibera, sentito il Consiglio accademico, la costituzione del Nucleo di valutazione;

l) adotta le misure opportune per l'attuazione del diritto allo studio;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 13

Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è composto da:


a) il Direttore, che lo presiede;

b) dieci docenti, di I e II fascia in servizio presso il Conservatorio, con incarico a tempo indeterminato;

c) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

2. Le rappresentanze di cui alla lettera b) del precedente comma devono garantire complessivamente l'equilibrio tra i dipartimenti attivati nel Conservatorio.

3. Le norme di legge e i regolamenti governativi determinano la durata della carica e i limiti di



mandato.

4. Possono essere eletti nel Consiglio accademico docenti, di I e II fascia, aventi non meno di tre anni di servizio nella sede e che abbiano maturato, all'atto dell'insediamento, comunque cinque anni di servizio. Con il relativo regolamento interno sono disciplinati il funzionamento dell'organo, le procedure e le modalità di elezione della componente docente.

Articolo 14

Attribuzioni del Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è l'organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e sviluppo delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca del Conservatorio.

2. Il Consiglio accademico designa:

- a) la terna di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- b) il docente membro del Consiglio di Amministrazione.

Esprime inoltre parere al Consiglio di amministrazione in merito alla costituzione del Nucleo di valutazione.

3. In particolare, il Consiglio accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e sperimentazione del Conservatorio tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) propone al Consiglio di amministrazione modificazioni della pianta organica del personale docente e non docente;
- d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e sperimentazione, nonché della produzione, determinando la ripartizione delle risorse finanziarie, sulla base delle proposte avanzate dalle strutture di riferimento;
- e) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508/99, il Regolamento didattico del Conservatorio, e, sentita la Consulta degli studenti, il regolamento degli studenti;
- g) stabilisce il calendario accademico;
- h) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo culturale musicale, scientifico e didattico;
- i) propone gli indirizzi per la stipula di contratti e convenzioni inerenti all'attività didattica, di ricerca, di sperimentazione e di produzione, nonché per lo svolgimento di attività per conto terzi;
- j) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti, previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508/99;
- k) esprime pareri al Direttore sugli argomenti che questi intenda sottoporli;
- l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, compresa ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di amministrazione.


Articolo 15

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da:

- a) un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede;
- b) due membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.



88.

1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. Le norme di legge e i regolamenti governativi determinano la durata della carica e i limiti di mandato.

Articolo 16


Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico. Le norme di legge e i regolamenti governativi determinano la durata della carica e i limiti di mandato.
2. Il Nucleo di valutazione è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
3. Ha compiti di valutazione della gestione amministrativa, dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio; verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse.
4. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'attribuzione dei contributi finanziari prefissata annualmente con decreto del Ministro.
5. Acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui al comma 4.
6. Il Conservatorio assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 17

Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti di I e II fascia in servizio presso il Conservatorio.
2. Il Collegio dei professori:
 - a) esprime parere sulla relazione annuale di programmazione presentata dal Direttore, contribuendo a determinare gli obiettivi generali e le linee di indirizzo;
 - b) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto e dei regolamenti.
3. Il Collegio dei professori è convocato dal Direttore e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio accademico, o da un terzo dei componenti il Collegio medesimo.
4. Il Collegio dei professori è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi titolo. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.




Articolo 18
Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti del Conservatorio è composta da studenti eletti in numero di tre fino a cinquecento studenti iscritti, cinque fino a mille, sette fino a millecinquecento, nove fino a duemila, undici oltre duemila studenti iscritti. Ne fanno parte, inoltre, gli studenti designati nel Consiglio accademico.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente statuto e dai regolamenti, la Consulta degli studenti può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti;
3. La Consulta è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso tale termine le deliberazioni potranno essere comunque assunte.
4. Con successivo regolamento sono disciplinati la durata della carica e i limiti di mandato, il funzionamento, gli incarichi, le procedure e le modalità di elezione dei componenti della consulta degli studenti.

TITOLO III
REGOLAMENTI

Articolo 19
Dei regolamenti

1. Il Conservatorio, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'istituzione e l'efficace perseguimento delle proprie finalità istituzionali, provvede alla redazione dei seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;
 - b) Regolamento per le elezioni del Direttore;
 - c) Regolamento per le elezioni del Consiglio Accademico;
 - d) Regolamento per le elezioni della Consulta degli studenti;
 - e) Regolamento di funzionamento degli organi statutari;
 - f) Regolamento didattico;
 - g) Regolamento di organizzazione degli uffici;
 - h) Regolamento degli studenti;
 - i) Altri regolamenti, previsti dalle norme, ovvero di funzionamento interno.
2. I regolamenti di cui al comma 1 vengono approvati secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 132 del 28.02.2003
3. Eventuali variazioni ai regolamenti possono essere richieste dal Consiglio Accademico, ovvero dalla maggioranza del collegio dei professori, dalla Consulta degli studenti, dal Direttore Amministrativo, ognuno per la propria competenza e portate a conoscenza di tutto il personale dell'Istituzione. Le eventuali modifiche sono elaborate e deliberate con le procedure previste dal comma 2.




TITOLO V
STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Articolo 20
Organizzazione degli uffici

1. Alla struttura amministrativa del Conservatorio è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.
2. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore amministrativo, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.
3. L'amministrazione del Conservatorio informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, efficacia, semplificazione e trasparenza. Per conseguire tali fini l'ordinamento degli uffici, delle strutture e dei servizi deve rispondere ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per programmi e per progetti obiettivo;
 - b) analisi della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato e giusta distribuzione degli incentivi;
 - c) individuazione della responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche e informatiche;
 - e) permanente aggiornamento professionale;
 - f) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Articolo 21
Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e ne cura il buon andamento. Esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il permanente aggiornamento.
2. Predispose secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo.
3. Nel rispetto delle relazioni sindacali previste dalla contrattazione nazionale e sentiti gli organi di gestione:
 - a) provvede all'organizzazione dei servizi e del personale;
 - b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
 - c) aggiorna periodicamente il Consiglio di amministrazione sulla situazione amministrativa e di cassa.
6. Al Direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.



TITOLO VI
STRUTTURE DI SERVIZIO

Articolo 22

Biblioteca e Centro di servizi e documentazione

1. Il Conservatorio ha la responsabilità della conservazione, della gestione e della valorizzazione del patrimonio storico costituito dalla propria Biblioteca, dalla mediateca e Centro di servizi e documentazione, che, contestualmente alla propria funzione di struttura di servizio per il territorio e la comunità nazionale e internazionale, rappresenta uno strumento strettamente correlato con l'attività didattica, di ricerca, di sperimentazione e di produzione dell'Istituto.
2. Al funzionamento della Biblioteca e Centro di servizi e documentazione è preposto il Direttore della Biblioteca ovvero Bibliotecario. Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento della biblioteca e del Centro di servizi e documentazione.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per la costituzione della mediateca di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione individua idonei locali, assegna risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, e ai servizi offerti.
4. Il Bibliotecario ovvero il Direttore della Biblioteca redige con cadenza triennale un piano di sviluppo della dotazione patrimoniale, inoltrandola al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza.
5. Il Bibliotecario ovvero il Direttore della Biblioteca verifica periodicamente la qualità del servizio offerto e propone al Consiglio di amministrazione gli interventi atti a migliorarlo.
6. La Biblioteca acquisisce in un fondo appositamente costituito i lavori prodotti nel corso di attività didattiche, di ricerca, seminari e di laboratorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Norme finali

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'istituto, acquisendo immediata efficacia.
2. Decorso un triennio dall'approvazione ministeriale, il Conservatorio verifica lo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, apportando le modifiche ovvero le revisioni necessarie.
3. In seguito, modifiche al presente testo possono essere apportate secondo le stesse procedure seguite per la sua emanazione. Eventuali proposte di revisione allo Statuto possono essere presentate dal Presidente, dal Direttore, dal Consiglio accademico, dal Consiglio di amministrazione, dalla Consulta degli studenti e dal Collegio dei professori. Tali proposte vanno inoltrate al Consiglio di amministrazione il quale, sentito il parere del Consiglio accademico, ne delibera o meno l'accoglimento. Qualora respinte, le modifiche vengono reinviolate entro trenta giorni all'organo proponente, congiuntamente alle motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento. Le modifiche vengono emanate con decreto del Presidente e, previa approvazione ministeriale, entrano in vigore il primo giorno dell'anno accademico successivo.
4. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dalla legislazione vigente.

